



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SCUOLA POLITECNICA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Regolamento della Prova finale per il conseguimento della
laurea in *Scienze e Tecnologie Agrarie*
*Coorte A.A. 2016/2017 e successivi***

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Coorte A.A. 2016/2017 e successivi

Approvato nelle sedute del CI PTA dell'11 luglio 2018 e del 19 settembre 2019 e conforme alle linee guida del S.A., delibera n. 10 del 17 aprile 2018 e succ. modif.

Art. 1 - Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

1.1 Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

1.2 La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione. La prova finale consiste in una prova orale, secondo modalità definite nel successivo articolo 4, congruentemente agli obiettivi formativi del Corso di Studio.

1.3 Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio definisce il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario didattico di Ateneo, e stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre);
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

1.4 Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, con l'eccezione dei CFU assegnati dal Corso di Studio alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 - Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.

Art. 3 - Commissione Prova Finale

3.1 La Commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del C.I. PTA, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del Corso di Studio.

3.2 Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

3.3 Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

Art. 4 - Caratteristiche della prova finale

4.1 La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal C.I. PTA con propria delibera e pubblicata a inizio A.A. sul sito web del corso stesso. La scelta dell'argomento sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall'art. 2. Il C.I. PTA può indicare un docente tutor referente per gli argomenti pubblicati.

4.2 Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.

Art. 5 - Conferimento del Titolo

Completate le verifiche amministrative da parte delle segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica nelle sessioni previste dal Calendario didattico, consiste nel conferimento del titolo e

contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

Art. 6 - Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale) ponderata in base ai CFU assegnati ad ogni insegnamento.
 - a. Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b. Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con il maggior numero di CFU
2. La media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centodecimi verranno poi aggiunti:
 - a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode;
 - b. un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura Didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura Didattica competente;
 - c. due ulteriori punti agli studenti, anche part-time, che si laureino nei tempi previsti per legge al netto delle iscrizioni in altri corsi di studio per le quali non vi siano state convalide di insegnamenti;
 - d. un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi: 6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ; 5 punti se la media di partenza è < 28 e ≥ 27 ; 4 punti con media < 27 e ≥ 26 ; 3 punti con media < 26 e ≥ 24 ; 2 punti con media < 24 e ≥ 22 ; 0 punti con media < 22 .

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La lode sarà concessa qualora si verifichino le seguenti condizioni:

Voto in centesimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art. 7 - Norme transitorie

7.1 Il Consiglio Interclasse PTA definisce le modalità della *prova finale* (secondo le linee guida definite nell'art. 4) congruenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

7.2 Le nuove modalità di prova finale entrano in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A.: 2018/2019 per gli iscritti al primo anno nell'A.A. 2016/2017.

7.3 La presente delibera e il Regolamento sulla prova finale del Corso di Laurea (L) in Scienze e Tecnologie Agrarie viene pubblicato sul sito web della Struttura Didattica competente/Corso di studio.